

## Verbale di incontro sindacale del 20 dicembre 2011

Con riferimento alla riforma del sistema pensionistico, contenuta nel cd. Decreto salva Italia (D.L 6 dicembre 2011, n.201), l'Enel Spa e le Organizzazioni sindacali Filctem, Flaei, Uilcem si sono incontrate per esaminare la situazione di forte criticità in cui si trovano i dipendenti che hanno sottoscritto accordi individuali di risoluzione consensuale anticipata prima del 6 dicembre e che in base al precedente sistema pensionistico avrebbero maturato l'accesso alle prestazioni previdenziali entro un arco temporale notevolmente ridotto rispetto a quanto verrà a realizzarsi secondo le nuove regole.

Al riguardo, tenuto conto che, in base alle disposizioni del citato Decreto (con particolare riferimento all'art. 24, comma 14), la posizione dei suddetti dipendenti non risulta tutelata, le Parti hanno convenuto sull'opportunità di porre in essere delle azioni urgenti, anche di carattere congiunto, nei riguardi dei competenti Organismi istituzionali intese ad ottenere che, per i casi in questione, sia mantenuta l'applicazione della normativa pensionistica in vigore all'atto della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione anticipata.

A prescindere dal merito delle risposte che i competenti Organismi daranno alla suddette iniziative, occorre peraltro tenere conto dei presumibili tempi tecnici necessari per l'adozione delle necessarie risoluzioni in materia, tempi difficilmente compatibili con l'ormai prossima scadenza del 31 dicembre 2011, data a partire dalla quale i dipendenti in servizio concluderanno il rapporto di lavoro.

Per tenere conto di quanto sopra e in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dalle Organizzazioni sindacali, l'Azienda si è dichiarata disponibile a procrastinare la cessazione dal servizio dei dipendenti in questione di tre mesi; la relativa formalizzazione sarà effettuata con la necessaria tempestività su richiesta dei dipendenti interessati che dovranno effettuarla con proposta irrevocabile entro il 29 dicembre 2011 e l'accordo di risoluzione anticipata resterà congelato fino alla suddetta scadenza dei tre mesi (marzo 2012). Resta inteso che nei confronti dei dipendenti che non dovessero formulare la richiesta secondo quanto sopra indicato, l'accordo di risoluzione anticipata da loro sottoscritto troverà attuazione nei termini in esso indicati.

Le Parti si riservano di incontrarsi di nuovo alla luce delle determinazioni che verranno assunte dai competenti Organismi e comunque con un congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata di marzo 2012.

Roma, 20 dicembre 2011

